

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 24

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori DANIELI Franco, GIARETTA, CAMBURSANO, ZANDA, BEDIN, SOLIANI, MAGISTRELLI, DATO, CAVALLARO, LIGUORI, CASTELLANI, VERALDI, RIGONI, COLETTI e TREU

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2004

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ruolo del Governo italiano in merito alla vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l’uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno

ONOREVOLI SENATORI. – Nella 242^a seduta del Senato della Repubblica il 25 settembre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* intervenendo per comunicazioni sulla questione irachena e sul Vertice di Pratica di Mare testualmente affermò: «Il problema che è posto oggi davanti alla comunità internazionale è chiaramente definito. Si tratta di disarmare un regime politico dittatoriale, quello dell’Iraq, che ha, sin qui, bellicosamente oltraggiato le decisioni delle Nazioni Unite sul controllo dei propri sistemi d’armamento, compresi quelli, ormai prossimi, idonei alla costruzione di un ordigno nucleare. Un regime che ha giocato al gatto con il topo

nel corso delle ispezioni internazionali, che sono terminate, già nel 1998, con il ritiro degli ispettori; un regime che minaccia di usare, o di passare ad altri perché li usino, formidabili strumenti di sterminio chimici e batteriologici. (...)

L’obiettivo del disarmo iracheno è stato affidato, per oltre dieci anni, alla strategia del *containment*, alle sanzioni commerciali e ad un regime di ispezioni delle Nazioni Unite che, come ho appena ricordato, è entrato in crisi fin dal 1998. (...)

Questa strategia è sostanzialmente fallita, come dimostrano gli elementi di prova sul riarmo di Saddam Hussein, di cui i Governi e le *intelligence* dell’Alleanza occidentale

sono a conoscenza (una parte di questi, tra l'altro, è stata resa nota ieri dal primo ministro inglese Tony Blair nel suo intervento alla Camera dei Comuni)».

Il 16 ottobre 2002, in occasione della visita di Stato in Russia, il Presidente del Consiglio ebbe ad esprimere pubblicamente la propria convinzione della inesistenza in Iraq di armi di distruzione di massa, provocando sconcerto tra gli osservatori ed analisti politici al punto che il direttore del «Il Foglio» ebbe a scrivere, tra l'altro, sul quotidiano: «Compiacere Vladimir Putin può essere piacevole, soprattutto se si vuole a ogni costo essere compiaciuti, ma dimenticare un discorso parlamentare impegnativo come quello rivolto dal Cavaliere alla Camera dei deputati non è cosa saggia. (...)».

Successivamente il Presidente del Consiglio ebbe a correggere tale dichiarazione sostenendo che si trattava di un parere personale, ma ancora una volta sollevando critiche diffuse (per tutte editoriale a firma U.T. su «Il Sole 24 Ore» del 17 ottobre 2002: «Quello che l'Iraq sia ormai disarmato è solo un parere personale. Un diritto che può vantare il *leader* di un partito, l'imprenditore, il Presidente del Milan, il cittadino. Ma il Presidente del Consiglio non ha pareri personali: soprattutto quando è anche Ministro degli esteri e ancor di più quando è all'estero. Il suo è il parere di un Paese intero (...)»).

È poi emersa la vicenda di un falso *dossier* sul presunto acquisto da parte dell'Iraq di consistenti quantitativi di uranio; tale documentazione è stata utilizzata in diverse sedi ed in particolare (come richiamato dal Presidente del Consiglio Berlusconi nel suo intervento del 25 settembre 2002) dal *Premier* inglese Tony Blair il 24 settembre e successivamente il 26 settembre dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Colin Powell davanti alla Commissione Esteri del Senato.

Dopo la pubblicazione delle prime notizie stampa su tale vicenda il direttore del settimanale «Panorama» (organo di informazione

che rientra nella società controllata dal Presidente del Consiglio dei ministri) intervenne rivelando il ruolo centrale avuto dal periodico relativamente al falso *dossier* e dichiarando in una intervista a «La Repubblica» del 20 luglio 2003: «È andato tutto come ha già raccontato Elisabetta Burba. Ha avuto quei documenti da una sua fonte, me li ha fatti vedere, abbiamo fatto le verifiche. Lei è andata anche in Niger, io ho preso contatti con l'Ambasciata americana, per avvertirli che lei sarebbe andata a portare il *dossier*» e alla domanda sul perché della scelta dell'Ambasciata americana e non dei servizi segreti italiani risponde: «Gli Stati Uniti erano impegnati nella ricerca delle armi irachene di distruzione di massa, sembrava la scelta più logica».

Dalle dichiarazioni del dottor Rossella risulta che tale *dossier* fu consegnato alla Ambasciata americana nel mese di ottobre 2002; in realtà, ben prima di questa data, emerge che in diverse sedi la notizia del presunto traffico di uranio era già nota, tant'è che l'ex ambasciatore americano in Gabon Joseph Wilson, nel febbraio del 2002, viene inviato in Niger per esaminare la veridicità delle informazioni pervenute.

È fatto notorio e storicamente accertato che la decisione di attaccare militarmente l'Iraq sia stata determinata dalla asserita presenza di armi chimiche e batteriologiche pronte all'uso e dalla minaccia della realizzazione di un programma di riarmo nucleare; è altrettanto noto che sia gli ispettori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che dell'*International Atomic Energy Agency* (IAEA), manifestarono costantemente la necessità di proseguire le ispezioni sottolineando la disponibilità del regime iracheno alla cooperazione.

Proprio in queste ore, di fronte alla crescente richiesta di chiarimenti da parte delle pubbliche opinioni e di fronte alle dichiarazioni rese dall'ispettore statunitense David Kay, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna hanno deciso di dar

vita a commissioni d'inchiesta sui fatti che avrebbero portato i servizi di *intelligence* a fornire informazioni errate o manipolate.

Dalla essenziale cronologia sopra riportata è di tutta evidenza che anche il Governo italiano ha avuto un ruolo in questa complessa vicenda ed è altresì noto che sino ad ora nes-

suna seria attività d'inchiesta è stata condotta sui fatti descritti e sulle conseguenti decisioni assunte; da qui l'esigenza di fare finalmente chiarezza al fine di dissipare ogni dubbio ed anche per fornire cooperazione formale alle commissioni d'inchiesta istituite nei Paesi sopra citati.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sul ruolo del Governo italiano in merito alla vicenda relativa alle informazioni concernenti il possesso e l'uso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno.

2. La Commissione ha il compito di accertare, svolgendo tutte le necessarie indagini, quale ruolo è stato svolto dal Governo italiano nella vicenda relativa al presunto possesso – ed al loro immediato uso – di «armi di distruzione di massa» da parte del regime iracheno, altresì accertando il ruolo svolto dai servizi di *intelligence* italiani e da altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo se ne sono occupati.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati

al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti, nonché di organi pubblici.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

